



CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valersi ad ogni effetto di legge, fra le parti:

- Gruppo Consiliare Popolari Regione Puglia (di seguito denominato "gruppo"), con sede in Bari, alla Via Capruzzi, n.212 C.F. 93460530723, in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Napoleone Cera;
- Dott. Alessio Curto (di seguito denominato "collaboratore").

via

Premesso che

- il Gruppo nell'ambito della propria attività intende avvalersi di un supporto professionale per analisi, consulenza e redazione di atti e proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni, nonché per eventuale attività di supporto durante i lavori dell'Assemblea regionale e delle Commissioni consiliari;
- il collaboratore ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con il Gruppo e dichiara: a) di essere titolare di partita iva; b) di essere disponibile a svolgere l'incarico affidatogli in regime di autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione;
- il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo professionale;
- per effetto della sottoscrizione del presente accordo le parti intendono disciplinare ogni rapporto tra loro intercorso o intercorrente.

Si conviene e stipula

un contratto di collaborazione professionale alle seguenti condizioni:

1) Oggetto del contratto

Il collaboratore si impegna a prestare la sua opera professionale in favore del Gruppo. In particolare la prestazione consisterà in: analisi, consulenza e redazione di atti e proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.

2) Qualificazione del contratto

Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a tutti gli effetti di natura autonoma e professionale, e che non comporta nessun rapporto di lavoro di tipo dipendente e/o subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel presente contratto.

3) Modalità di esecuzione della prestazione

Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l'incarico affidatogli. Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia.

4) Luogo di lavoro

La prestazione potrà essere eseguita presso i luoghi ritenuti più idonei dal consulente.

5) Durata

L'accordo avrà validità temporanea e l'incarico del consulente durerà fino al termine della X legislatura del Consiglio Regionale della Puglia.

6) Onorario e modalità di pagamento

Per motivi strettamente legati al budget previsto per la fattispecie di incarico, l'onorario non potrà eccedere quello minimo indicato dai parametri e, in ogni caso, non potrà essere superiore all'importo annuo di Euro 18.120,00 (diconsi Euro diciottomilacentoveventi/00), per il periodo compreso tra il 01.12.2016 ed il 01.12.2019, e non superiore all'importo di Euro 9.060,00 (diconsi Euro novemilasessanta/00), per il periodo compreso dal 01.12.2019 fino alla cessazione della X legislatura del Consiglio Regionale della Puglia. L'onorario sarà liquidato tramite assegno bancario o mediante accredito sul c/c. bancario recante il seguente codice ... come indicato dal collaboratore.

7) Spese

Le spese per l'esecuzione della prestazione sono a totale carico del collaboratore e nulla potrà essere richiesto al Gruppo.

8) Cause di estinzione del rapporto e termini di preavviso

Il presente rapporto di lavoro si estinguerà automaticamente, senza diritto a preavviso, all'avveramento del termine di cui al punto 5) e potrà essere risolto in qualsiasi momento per effetto della cessazione del Gruppo consiliare, della modificazione della sua composizione ed in ogni altro caso in cui dovessero venir meno le risorse stanziare per la sua copertura finanziaria. Il presente rapporto di lavoro si estinguerà automaticamente, senza diritto a preavviso, anche nel caso in cui sopravvenga in capo al collaboratore una delle situazioni ostative all'assunzione dell'incarico ovvero nel caso in cui egli venisse rinviato a giudizio per reati di criminalità organizzata e mafiosa o, per gli stessi, sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale; oppure nel caso in cui dovesse riportare condanna anche non definitiva, purché confermata in appello, per uno dei delitti cui il codice penale collega l'estinzione del rapporto di lavoro e impiego o la capacità di contrarre con la P.A., nella misura in cui la stessa sia stata disposta. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal comma precedente, resta salva la facoltà da parte del Gruppo di risolvere il contratto, senza diritto a preavviso, qualora il collaboratore dovesse riportare condanna per delitti non colposi tale da comprometterne l'affidabilità morale e professionale. Le parti potranno in ogni caso recedere dal presente contratto prima della sua scadenza purché con preavviso di almeno 30 giorni da comunicare alla controparte a mezzo di lettera raccomandata A/R.

9) Codice di comportamento

Il collaboratore si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1423 del 4 luglio 2014, le cui disposizioni dichiara di conoscere per presa visione diretta e autonoma del loro contenuto. Il collaboratore, inoltre, dichiara di accettare che nel caso di violazione degli obblighi previsti nel predetto Codice, comunque accertata a suo carico dall'Amministrazione regionale o dal Gruppo, il suo rapporto di lavoro potrà essere risolto.

10) Controversie

Per eventuali controversie le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Bari.

11) Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espressamente rinvio alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.

Letto, pattuito ed approvato espressamente in ogni sua condizione, punto, rigo e sottoscritto in Bari il 30.11.2016

Il Presidente del Gruppo

Il collaboratore

dott. Napoleone Cera

Curto Alessio